


MINISTERO DIFESA



MARINA MILITARE



PROVINCIA DELLA SPEZIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
MARINA MILITARE
DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO

E

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

Il Ministero della Difesa - Marina Militare - Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, nella persona dell'Ammiraglio di Squadra Andrea CAMPRECHER, nato a Venezia il 09.02.1949, nella sua qualità di Comandante in Capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, domiciliato per la carica presso la sede di Maridipart La Spezia in Via Amendola, 7 alla Spezia che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della Marina Militare;

E

La Provincia della Spezia - nella persona del Presidente Arch. Marino FIABELLA, nato a Bolano il 29.03.1957, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia della Spezia in Via V. Veneto, 2 alla Spezia che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente;

PREMESSA

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", ed il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

CONSIDERATO:

- che l'amministrazione della Marina Militare e la Provincia della Spezia convengono sulla necessità di stabilire efficaci forme di collaborazione intese ad integrare parte delle proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali in tema di formazione/istruzione del personale;

- che il conseguimento della suddetta finalità richiede lo sfruttamento di tutte le risorse potenzialmente disponibili anche alla luce dei tagli di bilancio operati nell'ambito della formazione con conseguente opportunità di addivenire ad una riduzione dei costi di gestione;
- la necessità di favorire il mantenimento di standard di professionalità elevati per il personale dell'Amministrazione Difesa;
- per quanto precede le Parti hanno quindi un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART.1

(Premesse)

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso.

ART. 2

(Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per consentire un costante e continuo aggiornamento delle rispettive professionalità, migliorando in tal modo anche l'erogazione dei servizi a favore del personale civile e militare, valorizzare le strutture e la strumentazione disponibile da entrambe le parti.
2. L'accordo è finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo comune di ridurre i costi di gestione della "formazione professionale" mediante l'uso congiunto di aule e laboratori da parte della Provincia della Spezia -

C.P.F.P. "L. Durand de La Penne" e dell'Amministrazione M.M., per le rispettive esigenze, in un'ottica di valorizzazione delle risorse umane attraverso il continuo e costante aggiornamento professionale del personale.

3. L'aggiornamento dell'obiettivo di cui al comma precedente, se reso necessario a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
4. Ulteriori modalità esecutive e di dettaglio relative alle reciproche prestazioni necessarie a porre in essere gli obiettivi sopra indicati potranno essere definite tra le parti a mezzo di separati accordi che richiamino il presente atto.

ART.3

(Obblighi delle Parti)

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 2:
 - l'Amministrazione M.M. metterà a disposizione della Provincia della Spezia appositi locali ed arce ubicati all'interno dell'Arsenale M.M. della Spezia (riportati nell'allegato "A"), per l'espletamento dei corsi di formazione professionale da realizzarsi in base ai compiti istituzionali dell'Ente.
 - La Provincia della Spezia si impegna a soddisfare secondo un programma di massima realizzato per obiettivi, le esigenze formative relative al Dipartimento M.M. della Spezia. Modalità attuative e termini di detto programma verranno concordati dalle parti in apposito separato documento (calendario corsi) ove verranno anche stabiliti i programmi di formazione, i mezzi necessari ed ogni dettaglio teso a sviluppare la massima sinergia tra le parti.

Per l'espletamento dell'attività formativa la Provincia della Spezia potrà agire, direttamente, effettuando corsi a gestione diretta da parte del dipendente CPFP "L. Durand de La Penne", oppure avvalendosi di


soggetti attuatori, in tal caso i rapporti con soggetti terzi (loro individuazione, aspetti economici, richieste per rilascio permessi di accesso alle strutture della Marina Militare ecc.) saranno gestiti dalla Provincia che ne risponderà direttamente.

Nello svolgimento dell'attività di formazione pertanto la Provincia si porrà quale l'interlocutore unico con la Marina Militare, rispondendo direttamente dell'attività svolta da terzi ed impegnandosi a fornire, qualora richiesto, la documentazione giustificativa del rapporto Provincia - terzi soggetti formatori che faranno ingresso nella Base Navale.

I locali dell'Amministrazione M.M. messi a disposizione per l'attività di formazione non potranno essere oggetto di subaffitto o cessione a qualsiasi titolo da parte della Provincia della Spezia - CPFP e non sarà consentito l'utilizzo per attività diverse da quelle indicate nel presente atto.

La Provincia oltre a fornire "formazione professionale" a favore del personale militare e civile individuato dall'Amministrazione Difesa, assicura il ristoro all'Arsenale M.M. della Spezia delle spese per i consumi (energia elettrica, gasolio, gas ed acqua) e, previo coordinamento con i competenti organi tecnici della M.M., si assume l'onere per l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie dei locali.

2. Le attrezzature professionali (macchine utensili, attrezzature didattiche e ad uso ufficio) di proprietà del Centro di formazione Professionale della Spezia rimarranno di proprietà della Provincia mentre gli eventuali interventi su beni immobili realizzati dall'ente sul terreno demaniale resteranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione M.M.
3. La Provincia si impegna a non pretendere rimborsi o indennizzi di sorta per le spese da essa eventualmente sostenute per il potenziamento delle attrezzature didattiche e degli impianti, né di vantare diritti presenti o futuri di proprietà sulle opere stesse.




4. La Marina Militare manterrà la piena titolarità degli immobili e delle aree ove verrà svolta l'attività di formazione, nonché delle attrezzature e delle dotazioni di proprietà ivi esistenti. Pertanto, il presente accordo non ha per oggetto la concessione a favore di terzi di aree o infrastrutture in uso all'Amministrazione Difesa.
6. Il personale docente e discente avrà accesso alla Base Navale ed ai locali dell'Arsenale esclusivamente per le finalità del presente accordo, risultando tale accesso strettamente strumentale all'erogazione delle prestazioni oggetto dello stesso rapporto. Le modalità di accesso del personale sono regolati dalla normativa in vigore presso la Base Navale (normativa Maribase La Spezia e Arsenale M.M.).
7. La Provincia (il personale da essa delegato e gli allievi) potrà avvalersi della mensa di servizio di MARIBASI LA SPEZIA e dei servizi di trasporto interni, già previsti ed istituiti per le esigenze della Base, secondo le normative/procedure in vigore presso la Base Navale e l'Arsenale M.M.
8. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle rispettive Amministrazioni.

ART.4

(Gruppo di lavoro)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente convenzione è costituito un Gruppo di lavoro paritetico, composto da quattro membri (due per ogni Parte), designati dai legali rappresentanti delle Amministrazioni, con funzioni di indirizzo delle attività previste e di valutazione dei risultati ottenuti.



ART. 5

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - a) per la Marina Militare il Capo di Stato Maggiore pro-tempore di Maridipart la Spezia,
 - b) per la PROVINCIA il Direttore pro-tempore del CFPF Luigi Durand de La Penne.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

ART. 6

(Responsabilità)

1. La Marina Militare è sollevata da ogni responsabilità, civile e penale, nei confronti di persone e cose, derivante, direttamente o indirettamente dalle attività che saranno svolte da parte della Provincia in esecuzione del presente Accordo.

In particolare la Provincia si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda il proprio personale dipendente e i materiali di loro proprietà, sia per quelli che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza delle relative attività commesse, sollevando l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità a riguardo.

La PROVINCIA si impegna, inoltre, a presentare alla Marina Militare, all'atto della piena operatività del presente accordo, polizza assicurativa contro rischi diversi, infortuni e danni che possano derivare all'Amministrazione M.M. ed a terzi, dall'attività svolta dai docenti che espletano le prestazioni nonché a favore dei soggetti che accederanno alla struttura militare per fruire le prestazioni ivi erogate.



2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
3. Ciascuno dei contraenti garantisce inoltre una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

(Oneri)

1. La Provincia della Spezia si assume gli oneri per l'esecuzione del presente accordo di collaborazione nei termini indicati nei precedenti articoli. Nessun onere economico è a carico della Marina militare.

ART. 8

(Attività speciali)

1. Qualora siano individuate dai Referenti di cui all'art. 5, "Attività speciali" non previste nell'Accordo, esse potranno essere inserite in appositi Atti aggiuntivi al presente Accordo. Negli Atti aggiuntivi sono, altresì, disciplinate le relative modalità, i metodi e le risorse necessarie per l'attuazione delle "Attività speciali" in essi individuate.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ART. 9

(Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 10

(Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune potranno essere utilizzati dalle parti del presente accordo nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per eventuali attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 11

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o

cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 12

(Durata dell'Accordo)

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di anni due e potrà essere rinnovato con apposito atto che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche tenendo conto degli eventuali investimenti/risorse impiegati nell'impresa.

ART. 13

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un congruo preavviso. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Qualora la costituzione del presente rapporto e le attività oggetto della presente collaborazione dovessero rientrare nelle attribuzioni della Società



pubblica di cui all'art. 535 del D.Lgs. 66/2010 o di altro soggetto giuridico, la Marina Militare avrà facoltà di chiedere la risoluzione anticipata senza oneri a proprio carico ovvero la sua prosecuzione con il nuovo soggetto, alle condizioni e con le modalità alternative che saranno eventualmente consentite dalla nuova normativa.

Per quanto sopra la Provincia dichiara di accettare espressamente l'eventuale possibile sub ingresso nel presente atto della Società pubblica di cui all'art. 535 del D.Lgs. 66/2010.

ART. 14


(Foro competente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La Spezia, lì 25 ottobre 2011

Per la Provincia della Spezia

Arch. Marino FIASEI I.A.



Per la Marina Militare

A. S. Andrea CAMPREGHER

